



COMUNE DI ACQUASPARTA

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

Articolo 28 D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114

Articolo 51 L.R. 13 giugno 2014, n. 10 “Testo Unico in materia di commercio”

Approvato con Delibera C.C. N° 12 del 14/05/2020

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Validità del regolamento	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 – Esercizio dell’attività - Rappresentanza	4
TITOLO II – MERCATI	5
Art. 4 – Mercato settimanale del giovedì al Capoluogo.....	5
Art. 5 – Mercati straordinari e su area privata	6
Art. 6 – Scadenza delle concessioni di posteggio nei mercati e fuori mercato	6
Art. 7 – Assegnazione di concessioni di posteggio nuove o comunque disponibili.....	7
Art. 8 – Procedura di assegnazione dei posteggi nei mercati e fuori mercato.....	7
Art. 9 – Miglioria, scambio consensuale e ricompattamento di posteggi	8
TITOLO III – FIERE	9
Art. 10 – Tipologia e denominazione delle fiere.....	9
Art. 11 – Assegnazione dei posteggi nelle fiere.....	10
TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO E TEMPORANEI	11
Art. 12 – Individuazione dei posteggi fuori mercato	11
Art. 13 – Concessioni temporanee di posteggio in occasioni particolari	11
TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO (FIERE, MERCATI, POSTEGGI FUORI MERCATO)	12
Art. 14 – Assegnazione temporanea di posteggi nelle fiere e nei mercati	12
Art. 15 – Registrazione delle presenze	12
Art. 16 – Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore.....	13
Art. 17- Sperimentazione	14
Art. 18 – Revoca e decadenza delle concessioni di posteggio	14
Art. 19 – Uso del posteggio	15
Art. 20 – Prodotti alimentari.....	16
Art. 21 – Uso di veicoli e circolazione	16
Art. 22 – Obblighi di esposizione	17
TITOLO VI – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	17
Art. 23 – Permanenza nel medesimo luogo	17
Art. 24 – Zone vietate	17
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI	18
Art. 25 – Cambio di residenza, subingresso e cessazione.....	18
Art. 26 - Vigilanza e sanzioni	18
Art. 27 - Verifica dei pagamenti e regolarità contributiva	19
Art. 28 – Elenchi, planimetrie, graduatorie.....	19
Art. 29 – Disposizioni finali e transitorie.....	20
Art. 30 – Rinvio	20

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Validità del regolamento

1. Il presente Regolamento ai sensi dell'articolo 117, comma 6, della Costituzione ed in attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10 "Testo Unico in materia di commercio", disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Acquasparta. Le presenti norme si applicano a tutti gli operatori di commercio operanti in Umbria su aree pubbliche, nonché, limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi ed alle soste, agli imprenditori agricoli di cui al [d.lgs. 228/2001](#) per la cui anzianità d'impresa si fa riferimento all'iscrizione al Registro Imprese con la qualifica di imprenditore agricolo, nonché agli eventuali altri soggetti ammessi all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche.
2. Il Regolamento, all'occorrenza, è modificato con le stesse modalità previste per la sua approvazione.
3. Non costituiscono delega di competenze consiliari né modifica o aggiornamento del presente regolamento, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 2 e di conseguenza non sono soggette alla procedura ivi prevista, le eventuali modifiche per le quali il regolamento stesso attribuisce espressamente alla Giunta comunale o ai Responsabili comunali dei servizi il potere di modifica o integrazione.
4. In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative statali o regionali che ne costituiscono il fondamento, il regolamento trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni e direttive regionali o apposite disposizioni comunali e le nuove disposizioni sono da intendersi immediatamente in esso recepite, anche prima di eventuali sue modifiche di adeguamento
5. I Responsabili di settore possono emanare disposizioni integrative o attuative delle norme del presente regolamento.
6. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle manifestazioni di cui al Titolo III (fiere, mostre ed esposizioni) della l.r. 13 giugno 2014, n. 10 "Testo Unico in materia di commercio".

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) *decreto*, il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
 - b) *Testo Unico*, la legge regionale dell'Umbria 13 giugno 2014, n. 10, "Testo unico in materia di commercio";

- c) *Commercio su aree pubbliche, aree pubbliche, mercato, mercato ordinario, mercato specializzato, mercato stagionale, mercato dell'usato, mercatino degli hobbisti, mercato riservato agli imprenditori agricoli, posteggio, posteggio isolato o fuori mercato, fiera, fiera promozionale, fiera specializzata, mercato o fiera del commercio equo e solidale*, le corrispondenti definizioni fornite dall'articolo 35 del Testo Unico;
- d) *operatore*, il soggetto autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche
- e) *soggetti disagiati*, i soggetti di cui alla l. 5.02.1992, n. 104;
- f) *imprenditore agricolo*, il soggetto di cui al D. Lgs 18.5.2001, n. 228;
- g) *s.c.i.a.* la segnalazione certificata di inizio di attività, di cui all'articolo 19 della l. 241/90;
- h) *autorizzazione*, l'atto che consente l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante uso di posteggio;
- i) *concessione*, l'atto che consente l'utilizzo del posteggio nelle fiere, mercati o fuori mercato e che è rilasciato congiuntamente all'autorizzazione, ove necessaria;
- j) *settori merceologici*, il settore alimentare ed il settore non alimentare;
- k) *requisiti soggettivi*, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'articolo 71 del D.lgs. 59/2010 richiamati dall'articolo 7 del Testo Unico in conformità all'articolo 29 del d.lgs. 114/1998;
- l) *comparti di un mercato o di una fiera*, ciascuno dei gruppi di posteggi in cui il mercato o la fiera è eventualmente suddiviso con riferimento al tipo di operatore, ad esigenze di specifiche localizzazioni o alle merceologie trattate, ai sensi dell'articoli 28, comma 15, del d.lgs. 114/1998 e 36 comma 2 del Testo Unico;
- m) *concessione di posteggio stagionali*, le concessioni utilizzabili per un periodo di tempo, all'anno, non inferiore ad un mese né superiore a 6 mesi;
- n) *concessioni temporanee*, le concessioni di posteggio rilasciate nelle fiere promozionali o in occasione di eventi e riunioni straordinarie di persone;
- o) *registro delle imprese*, il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura".

Art. 3 – Esercizio dell'attività - Rappresentanza

1. Sono ammessi all'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale:
 - a) I titolari di autorizzazioni all'esercizio del commercio mediante uso di posteggio di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a) del Testo Unico;
 - b) Gli imprenditori agricoli, a norma delle relative disposizioni di cui al d.lgs. 228/2001;
 - c) I soggetti che esercitano il commercio in forma itinerante, di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b) del Testo Unico;
 - d) Gli hobbisti e gli altri eventuali soggetti, qualora previsti e nei limiti espressamente previsti dal presente regolamento;
 - e) I soggetti abilitati nelle altre regioni e nazioni della comunità europea, ai sensi dell'articolo 38 comma 5 della Testo Unico.
2. In conformità a quanto disposto dall'articolo 38, comma 3, del Testo Unico, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio con uso di posteggio o abilitato all'esercizio in forma

itinerante può essere rappresentato da altro soggetto, purché sussistano tutte le seguenti condizioni:

- a) Sia un familiare coadiutore iscritto all'I.N.P.S., un dipendente, un socio lavoratore o un associato in partecipazione;
 - b) Abbia con sé, durante le attività di vendita, apposita procura, datata e con sottoscrizione autentica;
 - c) Abbia con sé, durante le attività di vendita, l'originale dell'autorizzazione o della s.c.i.a.
3. Nel caso di sostituzione per malattia non superiore a sei mesi, comprovata da certificato medico, non è necessario che il familiare risulti un coadiutore iscritto all'I.N.P.S.
 4. Non sono richiesti requisiti professionali in capo al rappresentante, purché sia occasionale cioè sostituisca il titolare per non più di tre volte consecutive.
 5. La Polizia locale controlla l'identità dei rappresentanti e la presenza dei requisiti.

TITOLO II – MERCATI

Art. 4 – Mercato settimanale del giovedì al Capoluogo

1. E' confermato il mercato che si svolge nel giorno di giovedì di ogni settimana nel capoluogo di Acquasparta in Piazza del Mercato e Piazzetta del Crocefisso.
2. Qualora il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta il mercato è soppresso senza necessità di alcuna ordinanza o atto. Eventuali deroghe al suddetto principio, comprese eventuali soppressioni del mercato per concomitanza nella medesima area di mostre mercato o eventi di rilevanza comunale, sono disposte con ordinanza del Sindaco.
3. Il mercato si articola nel seguente modo, come da apposita planimetria:

	COMPARTO 1 Piazza del Mercato	COMPARTO 2 Piazza del Crocefisso e parcheggio laterale adiacente la Chiesa del Crocefisso	NUMERAZIONE POSTEGGI
Imprenditori agricoli	0	2	1 - 2
Operatori su aree pubbliche alimentari o di fiori e piante	0	9	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 9 - 10 - 11
Operatori su aree pubbliche di altri prodotti non alimentari	14	0	12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Totale posteggi	14	11	25

4. Non è consentita nel comparto 1 la vendita di prodotti prevista nel comparto 2 e viceversa.
5. L'orario di vendita del mercato è fissato dalle ore 8,00 alle ore 14,00. L'accesso all'area del mercato per la sistemazione dei banchi è consentito a partire dalle ore 6.30 e le operazioni di assegnazione temporanea (spunta) sono effettuate alle ore 8,15.
Il titolare di posteggio è considerato assente se non si presenta entro le ore 7.50. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci ed attrezzature (e totalmente pulito) entro le 14.30.
6. Fatti salvi i motivi di forza maggiore, previamente comunicati alla Polizia locale e da questa riconosciuti validi, l'operatore non può abbandonare il posteggio e smontare le relative attrezzature, prima delle ore 13.00, pena la perdita della presenza.

Art. 5 – Mercati straordinari e su area privata

1. Lo svolgimento di mercati straordinari nel periodo natalizio, pasquale ed estivo o collegato ad altri eventi particolari, di cui all'articolo 35, comma 1, lettera h) del Testo Unico è deliberato dalla Giunta comunale, di sua iniziativa o su istanza degli operatori. La deliberazione di Giunta indica le modalità di svolgimento, date, orari, luogo di svolgimento e quant'altro necessario al corretto svolgimento della manifestazione straordinaria.
2. Qualora il mercato straordinario consista in una nuova edizione del mercato ordinario, le assenze al mercato straordinario degli operatori assegnatari di posteggio non vengono conteggiate, sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.
3. Non è ammessa l'organizzazione di mercati su area privata se non attraverso il procedimento di messa a disposizione dell'area stessa di cui all'articolo 56 del Testo Unico.

Art. 6 – Scadenza delle concessioni di posteggio nei mercati e fuori mercato

1. In conformità a quanto previsto dal d.l. 29.12.2016 n. 244 convertito dalla legge 27.02.2017 n. 19 e dalla legge 27.12.2017, n. 205, comma 1180:
 - a) Le concessioni di posteggio nei mercati e fuori mercato in essere alla data del 01.01.2018 hanno scadenza il 31.12.2020.
 - b) Le concessioni di posteggio nei mercati e fuori mercato per le quali, alla data del 01.01.2018, era già stata disposta scadenza in date successive al 31.12.2020, conservano detta scadenza.
2. L'eventuale modifica normativa della data di scadenza delle concessioni indicate al comma 1, è da considerare immediatamente recepita nel presente regolamento senza necessità di procedimento di adeguamento del medesimo ad opera del Consiglio comunale.

3. Le concessioni di posteggio di cui al comma 1 alla loro scadenza sono riassegnate sulla base dei criteri nazionali e regionali vigenti a tale data.
4. Nell'ipotesi remota in cui a tale data mancassero disposizioni nazionali o regionali in materia le concessioni sono riassegnate ai medesimi titolari qualora a ciò non ostino le disposizioni di legge a quel tempo vigenti o altri motivi imperativi di interesse generale.

Art. 7 – Assegnazione di concessioni di posteggio nuove o comunque disponibili

1. Qualora vi siano nel mercato o fuori mercato posteggi liberi all'entrata in vigore del presente regolamento, ovvero gli stessi si rendano disponibili per causa diversa dalla scadenza della concessione, ovvero ancora nel caso di istituzione di nuovi posteggi, la loro assegnazione avviene, distintamente per ciascuno dei comparti alimentare e non alimentare del mercato e per ciascun posteggio fuori mercato, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) A favore degli operatori che vantino il maggior numero di presenze effettive come spuntisti e, a parità di queste, il maggior numero di presenze formali, cioè si siano presentati alle operazioni di assegnazione temporanea senza averla potuta ottenere per mancanza di posteggi disponibili;
 - b) In caso di parità ai sensi del punto a), a favore degli operatori che abbiano maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per il commercio sulle aree pubbliche o, come imprenditori agricoli, trattandosi di questi;
 - c) In caso di ulteriore parità, per sorteggio.
2. Le nuove concessioni hanno validità di dieci anni dal rilascio.

Art. 8 – Procedura di assegnazione dei posteggi nei mercati e fuori mercato

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del Testo Unico, l'assegnazione dei posteggi nei mercati o fuori mercato è effettuata, sulla base di bandi inviati al Bollettino telematico della Regione entro il primo lunedì di ciascun mese.
2. Qualora per un determinato mercato non vi siano state domande di assegnazione di posteggi liberi per tre volte consecutive, l'emanazione mensile del bando, relativamente ad esso, è sospesa e ne viene mantenuta notizia sul sito istituzionale del comune. La pubblicazione del bando riprende se si modifica lo stato dei posteggi o qualsiasi soggetto interessato ne faccia richiesta. La Giunta è espressamente autorizzata, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, a sopprimere o a destinare ad altre merceologie i posteggi che per tre volte consecutivi non sono stati richiesti.
3. Le domande sono inoltrate, esclusivamente con P.E.C. oppure con R.A.R. da parte di chi non è tenuto al suo possesso, a decorrere dallo stesso giorno di pubblicazione del bando ed entro e non oltre il trentesimo giorno successivo. In caso di domande carenti di elementi non essenziali gli uffici comunali ne richiedono l'integrazione che deve tassativamente pervenire nel termine di dieci giorni dalla richiesta. Le domande carenti di elementi indicati nel bando come essenziali sono respinte.

4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, del Testo Unico un medesimo soggetto non può essere titolare o possessore di più di due, o tre se il mercato supera i 100 posteggi, concessioni di posteggio nel mercato nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare o non alimentare.
5. Nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, il Responsabile del settore procede alla redazione ed approvazione della graduatoria che è affissa all'albo pretorio per 15 giorni.
6. Entro i successivi trenta giorni sono disposti il rilascio dell'autorizzazione e l'assegnazione del posteggio e, ove necessario, la scelta del medesimo che, per gli assenti non rappresentati, è effettuata d'ufficio.
7. Per garantire maggiore trasparenza, le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'assegnazione dei posteggi per gli imprenditori agricoli, i soggetti disagiati e le associazioni di commercio equo e solidale.
8. Le procedure di assegnazione dei posteggi di cui all'articolo 6 sono definite nel relativo bando, approvato con determina dirigenziale, anche in eventuale deroga a quanto stabilito nel presente articolo qualora ciò sia necessario per il rispetto delle normative nazionali o regionali.

Art. 9 – Miglioria, scambio consensuale e ricompattamento di posteggi

1. Nel caso in cui nel mercato si rendano disponibili uno o più posteggi per motivi diversi dal suo ampliamento, il Responsabile del servizio emana apposito Bando nel quale invita gli operatori assegnatari di posteggio ad una riunione nel corso della quale ciascuno di essi, seguendo l'ordine di graduatoria per maggiore numero di presenze e, a parità di queste, maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche sceglie per miglioria un posteggio tra quelli liberi o resisi tali in seguito alle scelte dell'operatore precedente. Tale meccanismo è reso noto nel Bando stesso.
2. Le operazioni di miglioria di cui al comma 1, avvengono tra i soli operatori del medesimo settore di mercato come indicato all'articolo 4 comma 3.
3. Esaurita la procedura di miglioria si dà corso alle assegnazioni, mediante bando ai sensi dell'articolo 40 del Testo Unico, del posteggio o dei posteggi rimasti disponibili.
4. Nel caso in cui il Responsabile del servizio, per motivi di migliore assetto o funzionalità del mercato o altri motivi di pubblico interesse, disponga la soppressione di un posteggio e ve ne siano altri ancora liberi, all'operatore ne è assegnato uno, senza dar corso alla procedura di miglioria.
5. La comunicazione di scambio consensuale del posteggio già assegnato tra operatori del medesimo mercato, di cui all'articolo 39 comma 3 del T.U., è sottoscritta da entrambi gli operatori ed inoltrata con anticipo di almeno 10 giorni. Il comune provvede

all'aggiornamento delle autorizzazioni nei trenta giorni successivi, salvo nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni relative alla separazione dei settori di mercato o vi siano altri motivi ostativi di pubblico interesse, nel qual caso emette motivato divieto di scambio del posteggio e ritorno ai rispettivi posteggi originari.

6. Qualora per scarsa presenza degli operatori il mercato si configuri in modo non omogeneo e continuo la Polizia locale, sentiti gli operatori, può disporre a titolo temporaneo di ricompattare il mercato disponendo l'accorpamento dei posteggi in un unico complesso, dando le necessarie disposizioni, fermo il divieto di fondere posteggi fra di loro.
7. Non è ammessa miglioria nei posteggi solo temporaneamente liberi il giorno di mercato.

TITOLO III – FIERE

Art. 10 – Tipologia e denominazione delle fiere

1. E' confermato lo svolgimento nel Comune di due fiere annuali delle quali, per i motivi indicati nel piano, è disposto lo spostamento di data di svolgimento e la modifica del numero dei banchi, come da seguente prospetto:

Denominazione	Luogo di svolgimento	Data di svolgimento	n. Operatori
Fiera di Primavera	Via Roma – Via San Francesco, Corso dei Lincei Piazza Cesi, Via Stelluti, Piazza del Mercato	12 marzo	80
Fiera di Santa Cecilia	Via Roma – Via San Francesco, Corso dei Lincei Piazza Cesi, Via Stelluti, Piazza del Mercato	22 Novembre	80

2. Entrambe le fiere sono classificate e organizzate come fiere promozionali di cui all'articolo 35, comma 1, lettera q) del Testo Unico e, di conseguenza, le concessioni di posteggio in esse rilasciate hanno durata pari a quella della manifestazione, in conformità a quanto previsto all'articolo 40, comma 2 bis, del Testo Unico.
3. L'orario di vendita nelle fiere è fissato dalle ore 8.00 alle ore 18.00. L'accesso all'area del mercato per la sistemazione dei banchi è consentito a partire dalle ore 7.00 e le operazioni di assegnazione temporanea (spunta) sono effettuate alle ore 8.15. L'operatore al quale il posteggio sia stato già assegnato è considerato assente se non si presenta entro le ore 7.50. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci ed attrezzature (e totalmente pulito) entro le 19.00.

4. Fatti salvi i motivi di forza maggiore, previamente comunicati alla Polizia locale e da questa riconosciuti validi, l'operatore non può abbandonare il posteggio e smontare le relative attrezzature, prima delle ore 17.00.

Art. 11 – Assegnazione dei posteggi nelle fiere

1. Le domande di partecipazione alle singole edizioni annuali delle fiere debbono pervenire al Comune, indipendentemente dalla data di spedizione, non prima di centocinquanta e non oltre novanta giorni antecedenti ciascuna fiera. Il rischio di eventuali disguidi e ritardi è ad esclusivo carico del richiedente.
2. Le domande pervenute prima del termine iniziale di inoltro sono dichiarate irricevibili; quelle pervenute oltre il termine finale di inoltro sono inserite nella graduatoria dopo le domande pervenute nei termini.
3. E' ammesso presentare domanda cumulativa per la partecipazione ad entrambe le fiere, ferma restando la redazione di distinte graduatorie per ciascuna di esse.
4. La domanda di partecipazione è inoltrata esclusivamente con P.E.C. oppure con R.A.R. da parte di chi non è tenuto al suo possesso, e deve contenere:
 - a) Indicazione delle fiere alle quali si intende partecipare;
 - b) Generalità, codice fiscale e partita IVA, se ditta individuale;
 - c) Ragione sociale e partita IVA, se impresa;
 - d) Estremi dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche o della comunicazione di cui al d.lgs. 228/2001 (imprenditori agricoli) con la quale si intende partecipare;
 - e) Settore merceologico esercitato con indicazione specifica della categoria merceologica da porre in vendita;
 - f) Recapito per comunicazioni, compreso numero telefonico ed eventuale E-mail;
5. Le domande incomplete possono essere corrette ed integrate nei termini assegnati dal Comune.
6. Le domande di partecipazione alle fiere sono valutate ed eventualmente accolte sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) Maggior numero di presenze effettive alle precedenti edizioni della medesima fiera;
 - b) In caso di parità ai sensi del punto a), maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per il commercio sulle aree pubbliche;
 - c) In caso di ulteriore parità, per sorteggio.
7. I posteggi riservati a specifiche categorie di operatori oppure vincolati alla vendita di specifiche categorie di prodotti sono assegnati prioritariamente ai soggetti che, rispettivamente, appartengono a tali categorie di operatori o che hanno inoltrato domanda di partecipazione per la specifica categoria di prodotti. Tale priorità prevale rispetto ai criteri di cui al comma 6. I posteggi riservati e non assegnati sono disponibili per l'assegnazione nella graduatoria generale.

8. Le graduatorie sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate all'albo comunale e nel sito istituzionale del Comune di Acquasparta per la durata di dieci giorni.
9. Gli operatori utilmente collocati in graduatoria sono convocati ad uno o più incontri per la scelta del posteggio. Nella riunione gli operatori presenti, o terzi in possesso di apposita delega con annessa fotocopia di valido documento di identità del soggetto delegante, scelgono per ordine di graduatoria il posteggio dove collocarsi. All'operatore non presente, né rappresentato è assegnato d'ufficio, anche mediante sorteggio, uno dei posteggi disponibili, al momento in cui avrebbero dovuto operare la scelta.

TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO E TEMPORANEI

Art. 12 – Individuazione dei posteggi fuori mercato

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono previsti posteggi fuori mercato.
2. Qualora dei posteggi fuori mercato venissero istituiti dalla Giunta o definitivamente formalizzati dal Consiglio comunale per essi valgono le seguenti regole:
 - a) In relazione alla posizione isolata dei posteggi fuori mercato, non è prevista rilevazione della presenza degli operatori titolari che si presume fino a prova contraria;
 - b) Nei posteggi fuori mercato non sono previste operazioni di spunta e gli stessi non possono che essere occupati dal relativo titolare;
 - c) Il posteggio fuori mercato deve essere lasciato libero e pulito entro un'ora dalla fine dell'utilizzazione;
 - d) Per motivi di viabilità ed interesse pubblico la collocazione dei posteggi fuori mercato è suscettibile in ogni tempo di modificazioni temporanee su disposizione della Polizia Municipale.
3. Ai posteggi fuori mercato, salvo sia diversamente stabilito all'atto della loro istituzione, si applicano le disposizioni dei posteggi del mercato.

Art. 13 – Concessioni temporanee di posteggio in occasioni particolari

1. In occasione di riunioni straordinarie di persone il Responsabile dell'Ufficio Commercio può rilasciare, su aree concordate con la Polizia Municipale, concessioni temporanee di posteggio, anche eventualmente vincolate alla vendita di alcuni soli prodotti, valide solo per i giorni e gli orari specificati.
2. La domanda di concessione temporanea deve essere inoltrata almeno dieci giorni prima di quello di utilizzazione.

3. Nell'ipotesi di domande concorrenti relative alla medesima localizzazione si tiene conto della priorità temporale della domanda e, qualora sia stata individuata una specifica merceologia per il posteggio, la scelta è effettuata tra i soli operatori che la trattano.
4. La Giunta comunale può impartire indicazioni e direttive per l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo.

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO (FIERE, MERCATI, POSTEGGI FUORI MERCATO)

Art. 14 – Assegnazione temporanea di posteggi nelle fiere e nei mercati

1. L'assegnazione temporanea nei mercati e nelle fiere di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati o spunta, compresa quella dei produttori agricoli, avviene, per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) Maggiore numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, intese sia come partecipazione effettiva alla manifestazione (*presenza effettiva*), sia come sola presentazione ad essa per operare senza esservi riusciti (*presenza formale*);
 - b) Maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio sulle aree pubbliche o come imprenditore agricolo, nel Registro delle imprese, riferita al solo soggetto titolare;
 - c) Sorteggio.
2. Relativamente al mercato non è ammessa assegnazione temporanea (spunta) in violazione della suddivisione nei due settori indicati all'articolo 4, comma 3.
3. I criteri di cui al comma 1 sono posti in ordine decrescente nel senso che tra operatori in posizione di parità in base ad un dato criterio la scelta di quello cui assegnare il posteggio vacante avviene sulla base del criterio successivo.
4. L'operatore concessionario di posteggio nel mercato o che ha già scelto il posteggio nella fiera deve occupare il proprio posteggio e non può partecipare alle operazioni di spunta. Esso, qualora arrivi dopo l'inizio delle operazioni di spunta può partecipare al mercato o alla fiera solo se, ultimate dette operazioni, residuano ancora posteggi disponibili e la Polizia Locale vi consenta.

Art. 15 – Registrazione delle presenze

1. Sono considerati presenti nel mercato o nella fiera gli operatori che si sono presentati, prescindendo dal fatto che vi abbiano potuto operare. E' considerato assente l'operatore che rifiuta di occupare il suo posteggio libero o un posteggio offerto in assegnazione temporanea (spunta).

2. La presenza nei mercati e nelle fiere si acquisisce con l'intera partecipazione ad essi, fino all'orario di chiusura o a quello, anticipato, in cui gli organi di vigilanza consentono l'abbandono, per tutti gli operatori o per alcuni in presenza di comprovati motivi.
3. Gli organi di Polizia Municipale, su istanza degli operatori, per condizioni meteorologiche avverse o altri gravi motivi, consentono l'abbandono anticipato del mercato o della fiera.
4. Sono considerate assenze giustificate nei mercati, quelle effettuate per malattia, gravidanza, lutto familiare o altri gravi motivi riferiti al titolare adeguatamente documentati alla condizione che l'evento giustificativo dell'assenza sia comunicato al Comune, con P.E.C. o con R.A.R. da parte di chi non è tenuto al suo possesso, entro e non oltre 15 giorni dal suo inizio. L'assenza giustificata non ha rilevanza ai fini della decadenza dal posteggio per inutilizzazione;
5. Nel caso di neve, gelo, calamità ed altri eventi gravi ed eccezionali che abbiano causato l'assenza dal mercato di oltre il 50% degli operatori, l'assenza stessa è considerata giustificata ai fini della revoca del posteggio per mancata utilizzazione.
6. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione o s.c.i.a, del numero e data di rilascio o inoltro della stessa e del numero del posteggio, se assegnato.
7. Le rilevazioni delle presenze è effettuata dagli Organi di Polizia Municipale; la tenuta delle graduatorie è operata dall'Ufficio Attività Produttive.

Art. 16 – Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore

1. Qualora si verificano eventi eccezionali imprevisti o altri casi di necessità, urgenza o forza maggiore che rendano impossibile o assai difficoltoso lo svolgimento di un mercato o di una fiera o del commercio su posteggio fuori mercato nell'ordinaria ubicazione o orario, il Responsabile del servizio, con propria determinazione, dispone a titolo temporaneo la soppressione, lo spostamento di sede o di orario o quant'altro necessario a far fronte all'emergenza.
2. In caso di spostamento temporaneo del mercato l'assegnazione dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione pluriennale la possibilità di operare e curando, per quanto possibile, la riproduzione dell'assetto ordinario del mercato, con facoltà del Responsabile del servizio di sopprimere temporaneamente posteggi liberi non assegnati in concessione, limitare l'afflusso di automezzi destinati alla vendita e disporre quant'altro necessario per far fronte all'emergenza transitoria. I posteggi sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria, redatta per numero di presenze e, a parità di queste, anzianità di iscrizione al registro imprese per il commercio su aree pubbliche cumulata con quella dell'eventuale dante causa e, in caso di ulteriore parità, sorteggio.

3. Al trasferimento del mercato, alla modifica della dislocazione dei posteggi, alla diminuzione o all'aumento del numero dei posteggi e allo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50 del Testo Unico.

Art. 17– Sperimentazione

1. La Giunta comunale, tenuto conto di eventuali direttive o indicazioni del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, è espressamente autorizzata a:
 - a) Deliberare lo svolgimento a titolo sperimentale di nuovi mercati, fiere, fiere promozionali o la creazione di posteggi fuori mercato, ovvero disporre lo spostamento temporaneo;
 - b) Sperimentare l'ampliamento del mercato settimanale fino ad ulteriori tre posteggi;
 - c) Sperimentare, per congrui periodi, la possibilità di indirizzare gli eventuali nuovi posteggi di cui alla lettera b), o posteggi comunque disponibili nel mercato o fuori mercato, alla vendita di talune merceologie scarsamente rappresentate o comunque specifiche, tipiche o qualificanti, mediante apposizione di un vincolo merceologico ai sensi dell'articolo 36, comma 2 del Testo Unico, anche prevedendo eventuali criteri qualitativi;
 - d) Ampliare, ciascun anno, nelle fiere, il numero dei posteggi fino ad ulteriori cinque, prevedendo ulteriori merceologie qualificanti o non presenti o non sufficientemente rappresentate, tenuto conto dell'andamento delle precedenti edizioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 lettera c) non si applicano ai posteggi da riassegnare alla scadenza delle concessioni ai sensi dell'articolo 6.
3. La partecipazione alla sperimentazione di cui al comma 1 avviene con concessioni solo temporanee rilasciate con i criteri delle assegnazioni temporanee di cui all'articolo 14.
4. Salvo sia diversamente stabilito dalla Giunta che dispone la sperimentazione, il maggiore numero di presenze effettive partecipando ad essa costituisce il primo titolo di priorità nell'ipotesi di eventuale istituzione definitiva ad opera del Consiglio comunale; a tal fine, per porre ogni interessato in posizione di parità, dell'avvio della sperimentazione e di tale priorità è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Non oltre un anno dall'inizio di ciascuna sperimentazione la Giunta riferisce al Consiglio comunale degli esiti della medesima, per le determinazioni di competenza, compreso l'eventuale periodo di proroga della sperimentazione.

Art. 18 – Revoca e decadenza delle concessioni di posteggio

1. Le concessioni di posteggio decadono nei casi previsti dall'articoli 46, comma 3 (irregolarità contributiva) e 47 comma 1 (perdita di requisiti, inutilizzazione) del Testo Unico e all'articolo 30 del presente regolamento.

2. La decadenza comporta l'azzeramento delle presenze maturate dall'operatore nel periodo di assegnazione del posteggio.
3. Ai fini della decadenza per inutilizzazione del posteggio, le assenze effettuate del dante causa non si trasferiscono in danno all'acquirente o affittuario di azienda.
4. Qualora il rilascio di concessioni sia stato subordinato all'adempimento di particolari obblighi o prescrizioni la concessione è sospesa di validità se l'operatore, prima di iniziare l'attività di vendita nel posteggio, non realizza quanto si è impegnato a realizzare o ad essi viene meno nel corso dell'attività. Qualora detti impegni non siano rispettati o le condizioni di esercizio ripristinate nei termini indicati dal Responsabile del servizio, la concessione è dichiarata decaduta. Il Responsabile del servizio può consentire la temporanea realizzazione parziale degli impegni, indicando modalità e tempi per l'adempimento totale.

Art. 19 – Uso del posteggio

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere, depositandoli poi negli appositi contenitori, nel rispetto delle disposizioni comunali in materia di raccolta differenziata.
2. Il posteggio non deve mai rimanere incustodito.
3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
4. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre metri 2 dalla verticale del limite di allineamento.
5. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a m 2,20.
6. I posteggi devono essere posti a distanza adeguata al fine di non intralciare il passaggio pedonale e l'accesso alle abitazioni dei residenti. I posteggi devono essere separati da almeno 50 cm.
7. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia al minimo e tale da non creare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti. In caso di cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area in concessione, sempre che tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo svolgimento del mercato, né impedisca l'eventuale possibile accesso ai mezzi di pronto intervento.

8. E' vietata la vendita e/o l'esposizione di armi, esplosivi e articoli non a norma, ed oggetti di metallo prezioso.

Art. 20 – Prodotti alimentari

1. Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico sanitario relative alla vendita, produzione e trasformazione di tali prodotti.
2. I prodotti alimentari non confezionati non possono essere collocati a una altezza inferiore di cm. 50 dal suolo.
3. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non preconfezionati in genere debbono avvisare del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, debbono mettere a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati.
4. Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.
5. Ai sensi dell'articolo 43, del Testo Unico, l'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle relative disposizioni igienico-sanitarie, consente:
 - a) Il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienicosanitaria;
 - b) La somministrazione dei medesimi, mediante uso di attrezzature (tavoli e sedie ecc.) all'interno degli spazi concessi, qualora il titolare sia in possesso dei requisiti per essa prescritti e ciò risulti dal titolo abilitativo (autorizzazione o scia) e siano rispettate tutte le disposizioni in materia di somministrazione.

Art. 21 – Uso di veicoli e circolazione

1. Dalle ore 06,00 alle ore 15,00, è vietata la circolazione e la sosta nell'area destinata al mercato, fatti i salvi i mezzi di emergenza, delle forze di polizia o quelli appositamente autorizzati dal Comando di Polizia Municipale.
2. E' vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. In caso ciò non sia possibile, i veicoli debbono essere posteggiati in altra area idonea.

Art. 22 – Obblighi di esposizione

1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, ove prescritto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
2. E' ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, quando non vi sia alcun pericolo di confusione per il consumatore.
3. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto, in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo.
4. E' fatto divieto di esporre alla visione del pubblico immagini pornografiche, razziste o gravemente offensive.

TITOLO VI – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 23 – Permanenza nel medesimo luogo

1. In conformità all'articolo 42, comma 5, del Testo Unico, la sosta dell'operatore, nel medesimo luogo, è ammessa esclusivamente per il tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza, e comunque, per non più di due ore, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo di sosta, con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata e nel rispetto, in ogni caso, della normativa del Codice della Strada.

Art. 24 – Zone vietate

1. Per motivi imperativi di interesse generale di viabilità e traffico nonché igienico-sanitari, anche connessi all'inquinamento da gas di scarico di automezzi, si dispone il divieto di esercitare il commercio in forma itinerante:
 - a) Ad una distanza inferiore di metri lineari 200 (duecento), misurati sul percorso pedonale più breve, dal luogo dove si sta svolgendo una fiera o un mercato;
 - b) Nel centro storico di Acquasparta, inteso come zona A del piano regolatore;
 - c) Nelle vie, piazze e aree sterrate, in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari;
 - d) In tutti i casi di sosta irregolare del veicolo.

2. In presenza di particolari motivi ed esigenze di carattere generale la Polizia Locale può disporre il divieto temporaneo di esercizio del commercio in forma itinerante in ulteriori ipotesi o aree rispetto a quelle indicate al comma 1.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Cambio di residenza, subingresso e cessazione

1. In riferimento a quanto disposto dall'articolo 70, comma 2, del d.lgs. 59/2010 il cambio di residenza dell'operatore itinerante è ininfluenza sul titolo abilitativo del Comune e non richiede adempimenti da parte di questo.
2. Ai sensi dell'articolo 42 comma 6 del Testo Unico, il subingresso nell'attività di commercio in forma itinerante è soggetto a comunicazione al comune cui è stata indirizzata segnalazione certificata di inizio attività per il suo svolgimento; qualora detto Comune sia di altra Regione e si dichiara incompetente sulla base della relativa normativa regionale, provvede il Comune di Acquasparta per i soggetti in esso residenti.
3. Qualora una data attività sia stata oggetto di subingresso, in proprietà o affitto d'azienda, il numero di presenze maturate dai precedenti titolari si trasferisce al subentrante, mantenendo la distinzione tra presenze effettive e formali. L'anzianità di iscrizione al Registro Imprese è invece riferita sempre e solo al soggetto richiedente.
4. Al fine di garantire la regolare tenuta di registri ed archivi comunali, la cessazione dell'attività di commercio in forma itinerante, qualora esercitata con segnalazione certificata di inizio attività inoltrata al Comune di Acquasparta, è soggetta a comunicazione al medesimo entro un anno dalla cessazione stessa.
5. I vincoli merceologici, previsti nel presente regolamento per alcuni posteggi, sono stabiliti ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del d.lgs. 114/98 e dell'articolo 36, comma 2, del Testo Unico e si trasferiscono all'eventuale subentrante nell'attività, indipendentemente dall'estensione eventualmente maggiore del suo titolo di esercizio.
6. In relazione a quanto previsto al comma 5 chi acquista o rileva in affitto d'azienda una data attività con il relativo posteggio, sia nel mercato sia fuori mercato, può svolgere in detto posteggio soltanto la vendita dei prodotti per i quali il posteggio è destinato e, in ogni caso, in presenza dell'eventuale qualificazione per il settore alimentare, trattandosi di posteggio alimentare. In difetto o in attesa del perfezionamento di tali presupposti l'uso del posteggio è interdetto, ferma la decorrenza dei termini per la sua revoca, unitamente all'autorizzazione.

Art. 26 - Vigilanza e sanzioni

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, spetta agli Organi di Polizia Municipale.

2. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dagli articoli 29 del d.lgs. 114/1998 e 47 del Testo Unico.
3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su area pubblica, di cui all'articolo 14 bis della l. 30 marzo 2001, n. 125, come modificato dalla legge 4 giugno 2010, n. 96.
4. La violazione ad ogni altra norma del presente regolamento, non prevista dalle disposizioni richiamate al comma 2 e 3, è punita, ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.00 ad euro 500,00.
5. E' punito con la sanzione di cui al comma 4 il posizionamento di banchi, merci o attrezzature di poco al di fuori degli spazi assegnati e pertanto di lieve entità e tale da non configurare occupazione abusiva di altro posteggio.

Art. 27 - Verifica dei pagamenti e regolarità contributiva

1. Gli uffici comunali competenti verificano periodicamente l'avvenuto regolare pagamento, da parte degli operatori di commercio su aree pubbliche, delle somme da questi dovute.
2. La concessione di posteggio è sospesa nei casi di accertato mancato versamento delle tariffe dovute per i tributi comunali o altri corrispettivi dovuti al Comune per la concessione di posteggio, fermi restando la decorrenza dei termini per la revoca.
3. Qualora il mancato pagamento di tariffe e tributi riguardi operatori "spuntisti" ad essi è interdetto l'ingresso nei mercati o nella fiera per assegnazione temporanea (spunta) fino ad avvenuta regolarizzazione mediante versamento delle somme dovute.
4. Ferme restando le procedure di cui agli articoli 46 e 47 del Testo Unico, agli operatori privi di regolarità contributiva è interdetta l'assegnazione di posteggi nei mercati, nelle fiere o fuori mercato anche solo a titolo temporaneo.

Art. 28 – Elenchi, planimetrie, graduatorie

1. I registri delle presenze sono tenuti dall'Ufficio di Polizia Municipale e trasmessi periodicamente all' Ufficio Attività Produttive per l'eventuale avvio delle procedure di revoca per inutilizzazione dei posteggi.
2. Lo stato di occupazione dei posteggi e le graduatorie sono conservati dall'Ufficio Attività Produttive e da esso tenuti aggiornati, su segnalazione della Polizia Locale.
3. Le planimetrie, non fanno parte del presente regolamento. Sono aggiornate a cura dell'Area Tecnica del Comune e sono approvate dalla Giunta Comunale.

4. Le planimetrie riportano graficamente per ogni mercato: il dettaglio delle misure, le vie di accesso e di esodo, la posizione e l'ampiezza dei posteggi (che vengono anche individuati con idonea segnalazione a terra).

Art. 29 – Disposizioni finali e transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata la precedente disciplina approvata con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31.03.2017. Rimangono in vigore le sole planimetrie allegate alla medesima deliberazione, esclusivamente sino al loro aggiornamento.
2. Alle procedure di assegnazione dei posteggi non assegnati nei mercati all'entrata in vigore del presente regolamento non si applica la procedura di migioria.
3. La fiera di Santa Cecilia del 22 novembre deve considerarsi, ad ogni effetto di legge e del presente regolamento, la prosecuzione, con solo spostamento di data, della fiera del 19 marzo. Conseguentemente gli operatori che hanno partecipato alla fiera del 19 marzo conservano integralmente i diritti in essa maturati, comprese le pregresse presenze, da valere nella fiera spostata al 22 novembre.

Art. 30 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina del d.lgs. 114/1998 ed alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 “Testo Unico in materia di commercio” e loro successive modifiche ed integrazioni.

* * *